



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO TORRE DEL GRECO

ORDINANZA

*Revoca Interdizione specchio acqueo per la messa a mare
di una boa oceanografica della Stazione Zoologica Anton Dohrn.*

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Torre del Greco,
VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in Mare di cui alla Convenzione COLREG 1972, resa esecutiva con la Legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
VISTA la nota, assunta al protocollo n. 1343 del 16 gennaio 2026 di questo Comando, con la quale la "Stazione ZOOLOGICA ANTON DOHRN" comunica di aver completato le operazioni di posa di una boa oceanografica della Stazione Zoologica Anton Dohrn nelle acque di giurisdizione del Comune di Torre del Greco;
VISTA l'Ordinanza n° 55 del 14 novembre 2025 della Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
VISTA l' Ordinanza n° 65 del 12.12.2025, di questo Comando, con la quale si prorogavano i lavori fino al 31.12.2025;
VISTA l' Ordinanza n° 69 del 30.12.2025, di questo Comando, con la quale si prorogavano i lavori fino al 31.01.2026
RITENUTO pertanto, necessario abrogare i divieti posti con la sopraccitata Ordinanza n. 55 del 14 novembre 2025,

ORDINA

ARTICOLO 1

Disposizioni abrogative

Con effetto immediato, l'Ordinanza della Capitaneria di porto di Torre del Greco n. 55 in data 14 novembre 2025, e successive proroghe, citate in premessa, sono abrogate.

ARTICOLO 2

Disposizioni finali e sanzionatorie

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili. E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>. Torre del Greco, data del protocollo informatico

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.F. (CP) Angelo LABELLA

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 7.3.2005, n. 82, art.21)